

## REGOLAMENTO (CE) N. 243/2008 DEL CONSIGLIO

del 17 marzo 2008

che istituisce misure restrittive nei confronti delle autorità illegittime dell'isola di Anjouan nell'Unione delle Comore

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

vista la posizione comune 2008/187/PESC del Consiglio del 3 marzo 2008 relativa a misure restrittive nei confronti delle autorità illegittime dell'isola di Anjouan nell'Unione delle Comore <sup>(1)</sup>,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Con lettera inviata il 25 ottobre 2007 al Segretario generale/Alto rappresentante, il presidente della commissione dell'Unione africana ha chiesto l'aiuto dell'Unione europea e dei suoi Stati membri per l'attuazione delle sanzioni che il Consiglio per la pace e la sicurezza dell'Unione africana ha deciso di istituire nei confronti delle autorità illegittime di Anjouan e di determinate persone ad esse associate.

(2) La posizione comune 2008/187/PESC prevede l'istituzione di misure restrittive nei confronti delle autorità illegittime di Anjouan e di determinate persone ad esse associate. Tali misure comportano in particolare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche appartenenti alle persone in questione.

(3) Le dette misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea. Conseguentemente, per la loro attuazione occorre un atto comunitario, nella misura in cui esse riguardano la Comunità, al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

<sup>(1)</sup> GU L 59 del 4.3.2008, pag. 32.

a) «fondi»: le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, tra l'altro:

i) i contanti, gli assegni, i crediti pecuniari, le cambiali, gli ordini di pagamento e altri strumenti di pagamento;

ii) i depositi presso enti finanziari o altri soggetti, i saldi sui conti, i crediti e le obbligazioni di qualsiasi natura;

iii) titoli negoziati a livello pubblico e privato e titoli di credito, compresi titoli e azioni, certificati di titoli, obbligazioni, pagherò, mandati di pagamento e contratti derivativi;

iv) gli interessi, i dividendi o altri redditi ed incrementi di valore generati dalle attività;

v) il credito, il diritto di compensazione, le garanzie di qualsiasi tipo, le cauzioni e gli altri impegni finanziari;

vi) le lettere di credito, le polizze di carico e gli altri titoli rappresentativi di merci;

vii) i documenti da cui risulti una partecipazione in fondi o risorse finanziarie;

b) «congelamento di fondi»: il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione di portafoglio;

c) «risorse economiche»: le attività di qualsiasi tipo, materiali o immateriali, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

d) «congelamento delle risorse economiche»: il blocco preventivo della loro utilizzazione al fine di ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, compresi tra l'altro la vendita, l'affitto e le ipoteche;